Domanda: Il D.M. 2 maggio 2006 (in G.U. n. 106 del 9 maggio 2006) sull'utilizzo del Cdr-Q per la produzione dell'energia elettrica è uno dei decreti attuativi del T.U. Ambientale?

Risposta: (a cura della Dott.ssa Valentina Vattani). Il D.M. 2 maggio 2006 (recante "*Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*) non è propriamente uno dei decreti attuativi del nuovo T.U. Ambientale[(1)]. Infatti, se si scorrono gli articoli della parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, non si trova nessuna disposizione che preveda l'emanazione di un successivo Dm relativo al Cdr-Q[(2)], ma è previsto solo che possano essere apportate modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, che disciplina le caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico e le caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione (v. art. 229 del D.Lgs. n. 152/2006), che quindi rappresenta la "normativa tecnica" di riferimento.

Il presente D.M. 2 maggio 2006 è stato, invece, principalmente emanato – dal Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – per sanare un contrasto sorto tra l'art. 229 del D.Lgs. n. 152/2006 e l'art. 12, comma 3, del decreto del Ministero delle Attività Produttive 24 ottobre 2005 (recante "*Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili*").

---

(1) Quindi, questo DM non rientra tra i "famigerati" 18 decreti attuativi del T.U. Ambientale fino ad ora emanati; diciassette dei quali, ricordiamo, al momento sono stati sospesi poiché non hanno passato il vaglio della Corte dei conti. Il diciottesimo è il DM 2 maggio 2006 recante "*Determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al "Pb" presso gli impianti destinati alla loo gest, di cui all'art. 195, comma 2, lett. s)*", anche quest'ultimo, tuttavia, è improduttivo di effetti dato che non risulta essera stato ancora neanche pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

(2) Combustibile da rifiuti di qualità elevata (Cdr-Q): "*il combustibile classificabile, sulla base delle norme tecniche Uni 9903-1 e successive modifiche ed integrazioni, come Rdf di qualità elevata, cui si applica l'art. 229*", così come definito all'183, comma1, lettera s), del D. Lgs. n. 152/2006.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Infatti, all'indomani dell'entrata in vigore del T.U. Ambientale, si era creata una situazione per cui:
- l'art. 229 del T.U. Ambientale prevedeva, al comma 6, che il Cdr ed il Cdr-Q potessero beneficiare del regime di incentivazione previsto dal D. Lgs. n. 387/2003, cioè il regime riservato alle fonti energetiche rinnovabili;
- tuttavia, nel contempo, l'art. 12, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2005 prevedeva che la produzione di energia elettrica da impianti che utilizzano CDR non avesse diritto ai certificati verdi, cioè agli incentivi per l'energia prodotta da fonti rinnovabili.

Quest'ultima disposizione (in evidente contrasto con quella di cui sopra) ha generato un contenzioso amministrativo presso il TAR Lazio.

Per sanare tale discrepanza è stato, quindi, emanato questo D.M. 2 maggio 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2006) che ha modificato l'art. 12, comma 3, del D.M. 24 ottobre 2005, andando a disporre che la produzione di energia elettrica degli impianti che utilizzano combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) ha diritto ai certificati verdi.

Ma non basta. Come abbiamo già accennato all'inizio, l'art. 229, comma 3, del D. Lgs.n. 152/2006 prevede che venga aggiornato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002 mediante l'inserimento della specifica disciplina relativa all'utilizzo del Cdr-Q in co-combustione in impianti industriali. Tuttavia, solo pochi articoli a seguire (e precisamente all'articolo 297) questo stesso DPCM 8 marzo 2002 viene esplicitamente abrogato dal medesimo T.U. ambientale…

Per cercare di rimediare a questa ennesima discrepanza si è cercato, quindi, di mettere la c.d. "pezza" tramite il più volte richiamato D.M. 2 maggio 2006 che ha fissato, in un proprio Allegato, le modalità di impiego del Cdr-Q. Questo Allegato, a sua volta, è stato poi imputato direttamente al D. Lgs. n. 152/2006.

Nondimeno, adesso ci si ritrova con l'articolo 229 del D.Lgs. n. 152/2006 che di fatto rinvia, per la definizione delle modalità per l'utilizzo del CDR-Q in impianti industriali, al DPCM. 8 marzo 2002 come se fosse in ancora vigore (senza, peraltro, che vi sia alcuna previsione in merito alla

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

possibilità di emanare uno specifico e successivo Dm che vada a disciplinare la fattispecie in questione), mentre all'articolo 297 questo DPCM 8 marzo 2002 viene esplicitamente abrogato.
Di certo, a questo punto, non si può non dire che siamo di fronte ad un vero "delirio normativo"…

Valentina Vattani

Pubblicato il 13 luglio 2006

In calce si riporta il testo del D.M. 2 maggio 2006 in oggetto

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Decreto ministeriale 2 maggio 2006

Modalità di utilizzo per la produzione di energia elettrica del CDR di qualità elevata (CDR-Q), come definito dall'articolo 183, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

(G.U. n. 106, 9 maggio 2006, Serie Generale)

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Considerata la necessità di sanare le discrepanze sussistenti tra la normativa prevista dall'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la disciplina tecnica preesistente in tema di incentivazioni all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento all'art. 12, comma 3, del decreto del Ministero delle attività produttive 24 ottobre 2005

Visto il contenzioso amministrativo pendente dinanzi al TAR Lazio sull'art. 12 del sopra menzionato decreto ministeriale;

Vista la legge 15 dicembre 2004, n. 308, ed in particolare l'art. 1, comma 30, in base al quale il Governo è autorizzato ad apportare modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, conseguenti a quanto previsto all'art. 1, comma 29, lettera b) della medesima legge;

Visto l'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che disciplina le modalità per l'utilizzo del CDR di qualità elevata (CDR-Q) come definito dall'art. 183, comma 1, lettera s);

Considerato che in data 29 aprile 2006, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si è proceduto all'abrogazione, fra le altre norme, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Considerato che il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, è espressamente menzionato come norma da modificare tanto dalla legge n. 308/2004, art. 1, comma 30, quanto dall'art. 229, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006;

Ravvisata la necessità di dover procedere con tempestività ed urgenza all'attuazione dell'art. 1, comma 30, della legge n. 308/2004, anche al fine di fornire una compiuta disciplina alle modalità di utilizzo del CDR-Q;

Considerata la necessità di fornire chiarezza giuridica e certezza comportamentale in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, tanto alle autorità deputate al controllo che agli operatori interessati;

Premesso che l'art. 3 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (richiamato nel prosieguo come: il decreto legislativo n. 152/2006), recante norme in materia ambientale, dispone criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi aventi ad oggetto le norme di cui al medesimo decreto;

Premesso che con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute ed il Ministro delle attività produttive, in attuazione dell'art. 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, è stata istituita una Commissione interministeriale (richiamata nel prosieguo come: la Commissione) per l'esame delle proposte di integrazione ed aggiornamento al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, anche in riferimento alle condizioni di utilizzo dei combustibili;

Visti i lavori della Commissione relativi alle problematiche connesse alla produzione e l'utilizzo del CDR-Q, che si è avvalsa delle competenze dell'APAT, del CNR, dell'ENEA, dell'ISS e del CTI (Comitato Termotecnico Italiano);

Vista la nota tecnica, prodotta dal Comitato Termotecnico Italiano, relativa ad una possibile regolamentazione del CDR-Q come combustibile consentito per alcuni usi industriali;

Ritenuto di dover promuovere con urgenza l'utilizzo del CDR-Q che costituisce fonte energetica alternativa e rinnovabile, particolarmente rilevante in situazioni di carenze e crisi energetiche

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

anche al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto così come, in particolare, previsto dall'art. 267, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006;

Considerato che la Commissione è decaduta con l'entrata in vigore dell'art. 297 del decreto legislativo n. 152/2006, che abroga il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002;

Verificato che non è stato portato a compimento il disposto dell'art. 1, comma 30, della legge n. 308/2004;

Ritenuto di recepire con proprio decreto, gli elaborati tecnici ed i contributi prodotti dalla Commissione ed in particolare la nota tecnica prodotta dal Comitato Termotecnico Italiano, relativamente alle problematiche connesse alla produzione e all'utilizzo del CDR-Q;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 12, comma 3, del decreto 24 ottobre 2005 del Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, recante «Aggiornamento delle direttive per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79», è così modificato: «In attuazione dell'art. 229, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ha diritto ai certificati verdi la produzione di energia elettrica degli impianti che utilizzano combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR-Q) come descritto dalle norme tecniche UNI 9903-1 (RDF di qualità elevata).».

Art. 2.

Le modalità di utilizzo del CDR-Q di cui agli articoli 183, comma 1, lettera s), e 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono quelle contenute nell'Allegato 1 al presente decreto che è da considerarsi parte integrante del medesimo.

Art. 3.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o dalla data di pubblicazione sul sito del Ministero delle attività produttive all'indirizzo: www.attivitaproduttive.gov.it.

Allegato Omesso

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248